

Allegato A – Contratto tipo ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al DM 7 agosto 2025 concessi a seguito della richiesta di accesso mediante prenotazione

Clausole contrattuali per il riconoscimento degli incentivi per la realizzazione di interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 agosto 2025 pubblicato nella Gazz. Uff. 26 settembre 2025, n. 224.

Alle condizioni contrattuali del presente Contratto tipo si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del D.M 7 agosto 2025 *“Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni”*.

Le condizioni contrattuali, una volta sottoscritte, si intendono integralmente accettate e costituiscono la Scheda-contratto che, a seguito dell'ammissione agli incentivi degli interventi, sarà integrata con le specifiche degli interventi ammessi e gli importi effettivi che saranno erogati a titolo di incentivo.

Premesso che

- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”*;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante *“Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”* e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: D.Lgs. 28/11), recante *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”* all'art. 28 prevede contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni e ne stabilisce i criteri di ammissione;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante *“Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”*;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante *“Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”* e successive modificazioni;
- il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante *“Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”* e, in particolare, l'articolo 22;
- il decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e della difesa, recante *“Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”*;
- il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, avente ad oggetto *“Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”*;
- il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica”*;
- il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”* e in particolare l'articolo 48-ter, che disciplina gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni”
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, avente ad oggetto *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti*

rinnovabili” e, in particolare, l’articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), sulla “Promozione dell’utilizzo dell’energia termica da fonti rinnovabili”;

- il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, avente ad oggetto *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*;
- il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che, con l’articolo 10, comma 3-bis, ha modificato il testo dell’art. 28, comma 2, lett. d), D.lgs. n. 28 del 2011, nella parte in cui prevede che *“qualora gli interventi incentivati siano stati eseguiti su impianti di amministrazioni pubbliche, queste, nel caso di scadenza del contratto di gestione nell’arco dei cinque anni successivi all’ottenimento degli stessi incentivi, assicurino il mantenimento dei requisiti mediante clausole contrattuali da inserire nelle condizioni di assegnazione del nuovo contratto”*;
- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (*rifusione*);
- la direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull’efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (*rifusione*);
- la direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell’edilizia (*rifusione*);
- il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima trasmesso in data 3 luglio 2024 alla Commissione europea in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999;
- il regolamento (UE) 1315/2023 della Commissione del 30 giugno 2023 che modifica il Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e in particolare l’articolo 38-bis relativo agli aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica relative agli edifici e l’articolo 41 relativo agli aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento;
- la comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C 262/01);
- il decreto del 7 agosto 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 settembre 2025, del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica (di seguito, “MASE”), recante *“Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili”* (di seguito, “Decreto”);
- l’art. 19 del Decreto, rubricato *“Adempimenti a carico del GSE”*, che prevede che il Gestore dei Servizi Energetici-GSE S.p.A. (di seguito, “GSE”) è responsabile dell’attuazione e della gestione del sistema di incentivazione nel rispetto delle disposizioni del medesimo Decreto e in particolare:
 - provvede all’assegnazione, all’erogazione, alla revoca degli incentivi secondo modalità e tempistiche specificate in apposite regole applicative, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del Decreto;
 - effettua le verifiche ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 nel rispetto di quanto previsto all’art. 21 del Decreto;
 - entro trenta giorni dall’entrata in vigore del Decreto, *“fornisce all’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente gli elementi per l’aggiornamento delle clausole contrattuali incluse nella scheda-domanda prevedendo la prima rata di pagamento entro l’ultimo giorno del mese successivo al bimestre in cui ricade la data di attivazione del contratto, corrispondente con la data di emissione del provvedimento di ammissione agli incentivi”*;
- l’art. 17 del Decreto, rubricato *“Cumulabilità”*, che prevede che *“gli incentivi di cui al presente decreto sono riconosciuti esclusivamente agli interventi per la cui realizzazione non siano concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse”*, precisando:

- al comma 2, che, in deroga a detta previsione, limitatamente agli edifici di proprietà della pubblica amministrazione e da essa utilizzati, gli incentivi di cui al Decreto sono cumulabili con altri incentivi e finanziamenti pubblici comunque denominati, nei limiti di un finanziamento a fondo perduto complessivamente massimo pari al 100% delle spese ammissibili;
 - al comma 3, che, con riferimento alle configurazioni di autoconsumo collettivo e alle comunità energetiche rinnovabili, gli incentivi del Decreto sono cumulabili nel rispetto di quanto previsto dal decreto del MASE n. 414 del 7 dicembre 2023;
- l'art. 21, comma 13, del Decreto che prevede che, al fine di garantire il controllo sul divieto di cumulo di cui all'art. 17 per gli interventi di cui agli artt. 5 e 8, l'ENEA e l'Agenzia delle Entrate mettono a disposizione del GSE, su richiesta, informazioni puntuali su specifici nominativi di soggetti ammessi o responsabili di interventi ai sensi del Decreto e che il GSE, su richiesta di ENEA o dell'Agenzia delle Entrate, comunica i nominativi dei beneficiari degli incentivi e i dati relativi all'intervento incentivato;
 - l'art. 29 del Decreto, ai sensi del quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, sono approvate dal MASE, su proposta del GSE, le regole applicative per l'accesso alle misure di incentivazione del Decreto.

Articolo 1

Oggetto

- 1.1 La presente Scheda-Contratto riporta le clausole contrattuali (nel seguito, "Scheda-Contratto") che regolano il rapporto tra il GSE e il Soggetto Responsabile dalla data di accoglimento della richiesta di prenotazione e per tutto il periodo di incentivazione degli interventi oggetto della richiesta di concessione degli incentivi di cui al Decreto tramite prenotazione.
- 1.2 Quanto riportato dal Soggetto Responsabile nella richiesta di concessione degli incentivi tramite prenotazione, nonché quanto riportato nelle future comunicazioni trasmesse in relazione all'intervento e ai conseguenti provvedimenti adottati dal GSE, costituiscono parte integrante della presente Scheda-Contratto, che si perfeziona al verificarsi delle condizioni di cui al successivo Articolo 2.

Articolo 2

Perfezionamento e durata della Scheda-Contratto

- 2.1 La presente Scheda-Contratto si perfeziona e produce i propri effetti dalla data della comunicazione da parte del GSE al Soggetto Responsabile del provvedimento di ammissione alla prenotazione degli incentivi di cui al Decreto.
- 2.2. Dalla data di perfezionamento, la Scheda-Contratto produce i propri effetti per l'intero periodo di incentivazione, risolvendosi al decorso di cinque anni dalla data di erogazione degli incentivi o dalla data dell'eventuale corresponsione dell'ultima rata degli incentivi riconosciuti da parte del GSE al Soggetto Responsabile.

Articolo 3

Incentivo e modalità di corresponsione

- 3.1 L'ammontare dell'incentivo da riconoscere agli interventi realizzati è determinato dal GSE ai sensi dell'art. 11 del Decreto, secondo la metodologia di calcolo di cui all'Allegato 2 del Decreto e secondo le modalità indicate nelle Regole applicative.
- 3.2 L'importo complessivo dell'incentivo riconosciuto a titolo di prenotazione è riportato nella Tabella Riepilogativa degli incentivi allegata alla presente Scheda-Contratto, che ne costituisce parte integrante.

L'importo dell'incentivo prenotato potrà essere oggetto di rimodulazione da parte del GSE in esito alle attività istruttorie condotte sulle dichiarazioni e sulla documentazione presentata dal Soggetto Responsabile ai fini dell'erogazione dell'incentivo.

Articolo 4

Obblighi del Soggetto Responsabile

- 4.1 Il Soggetto Responsabile è tenuto a trasmettere, insieme alla richiesta di accesso agli incentivi, adoperando il portale informatico "Portaltermico", la presente Scheda-Contratto e l'allegata Tabella riportante l'importo indicativo degli incentivi, secondo le modalità indicate nelle Regole Applicative e nel manuale utente del Portaltermico.
- 4.2 Le credenziali di accesso al portale informatico predisposto dal GSE per la gestione della Scheda-Contratto e il codice identificativo univoco sono personali. Il Soggetto Responsabile e gli utenti dell'applicazione sono tenuti a conservare le credenziali e il codice identificativo univoco con la massima diligenza, mantenendoli segreti, riservati e sotto la propria responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare danni al GSE e a terzi. Il Soggetto Responsabile, consapevole che la conoscenza delle credenziali da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al Soggetto Responsabile, esonera il GSE da qualsivoglia responsabilità, per le conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per i danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati, a causa dell'utilizzo delle credenziali e, in generale, dell'utilizzo abusivo, improprio o comunque pregiudizievole, obbligandosi a risarcire il GSE di qualsiasi eventuale danno che dovesse sopportare a seguito di tali eventi.
- 4.3 Il Soggetto Responsabile si obbliga:
- ad eseguire o affidare i lavori nei termini previsti dal contratto o dal provvedimento o altro atto amministrativo di cui all'art. 14 del Decreto, come disciplinato nelle Regole Applicative;
 - a trasmettere le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti l'avvio e la conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento previsto nel rispetto delle tempistiche di cui all'art. 14, comma 3, lett. a)-c), del Decreto, al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'intervento derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorità competente e da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE;
 - nel caso in cui non intenda richiedere l'erogazione in acconto degli incentivi, a comunicare tale decisione entro il termine ultimo previsto per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui comunica l'avvio dei lavori.
- 4.4 Il Soggetto Responsabile, per l'intera durata della Scheda-Contratto, è tenuto:
- a conservare gli originali dei documenti allegati alla Scheda-domanda indicati nelle Regole Applicative, nonché gli originali delle fatture attestanti le spese sostenute e delle relative ricevute di pagamento ovvero, per i soggetti non tenuti all'osservanza del d.P.R. n. 633 del 1972, della documentazione idonea a dimostrare le spese sostenute individuata nelle Regole Applicative, nonché di ogni altra documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'accesso ai benefici;
 - a consegnare la predetta documentazione, su semplice richiesta del GSE e nel rispetto dei termini da questi stabiliti;
 - a comunicare tempestivamente al GSE ogni sopravvenuta modifica delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti di accesso agli incentivi o variazione degli interventi incentivati intervenute nel periodo di incentivazione;
 - a comunicare tempestivamente al GSE le eventuali variazioni delle coordinate bancarie o del proprio regime fiscale attraverso le procedure presenti sul portale informatico. Tale variazione sarà resa operativa dal secondo mese successivo al mese di ricevimento della comunicazione da parte del GSE. Il GSE non sarà responsabile di eventuali ritardi nei pagamenti connessi alla mancata, errata o tardiva comunicazione delle suddette informazioni;

- al rispetto delle condizioni di cumulabilità di cui al Decreto, impegnandosi a non richiedere altri incentivi non compatibili con quelli di cui al Decreto;
- a trasmettere la documentazione richiesta dal GSE e a consentire l'eventuale svolgimento dei sopralluoghi nell'ambito dell'attività di verifica svolta dal GSE ai sensi dell'art. 21 del Decreto;
- a trasmettere al GSE, ove soggetto sottoposto a verifica antimafia ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., almeno con cadenza annuale e ad aggiornare, in caso di variazioni della compagine societaria, la documentazione antimafia tramite la sezione dedicata del Portale informatico nell'Area Clienti del sito istituzionale del GSE.
- a prendere visione e consapevolezza del trattamento dei dati secondo l'informativa sulla protezione dei dati in calce al presente documento.

4.5 Nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia uno dei soggetti di cui all'art. 13, comma 1, del Decreto, di cui la Pubblica Amministrazione, in qualità di soggetto ammesso, si è avvalsa per l'accesso agli incentivi di cui al Decreto, sono rispettati i seguenti requisiti:

- è stato stipulato con la Pubblica Amministrazione un contratto di prestazione energetica o di partenariato pubblico-privato che rispetti i requisiti minimi previsti dal Decreto e dalle Regole Applicative;
- nel contratto stipulato tra la Pubblica Amministrazione e il Soggetto Responsabile, in caso di scadenza del medesimo nell'arco dei cinque anni successivi all'ottenimento degli incentivi, è previsto il mantenimento dei requisiti mediante l'inserimento di apposite clausole contrattuali relative alle condizioni di assegnazione di un nuovo contratto;
- la Pubblica Amministrazione è obbligata, ai sensi dell'art. 1292 cod. civ. in solido con il Soggetto Responsabile, laddove richieda l'erogazione, anche parziale, in favore del Soggetto Responsabile della rata di acconto delle somme oggetto di prenotazione.

Articolo 5

Erogazione degli incentivi

- 5.1 Il GSE eroga gli incentivi oggetto di prenotazione al Soggetto Responsabile secondo i termini e le modalità previste dagli artt. 11 e ss. del Decreto e secondo le modalità definite dalle Regole Applicative.
- 5.2 In conformità a quanto previsto all'art. 11, comma 5, del Decreto, il Soggetto Responsabile potrà richiedere l'erogazione di una rata di acconto al momento della comunicazione dell'avvio dei lavori, il cui ammontare sarà determinato sulla base dei dati dichiarati dal Soggetto Responsabile nella scheda-tecnica in relazione agli interventi da realizzare, di una rata intermedia, previa specifica richiesta e trasmissione della documentazione atta dimostrare lo stato di avanzamento dei lavori secondo quanto previsto dalle Regole applicative, e di una rata a saldo a valle della realizzazione dell'intervento. L'importo a saldo sarà determinato sulla base dei dati riportati nel provvedimento di ammissione agli incentivi al netto dell'importo già erogato con la rata di acconto e con la rata intermedia.
- 5.3 Laddove non richiesta l'erogazione della rata di acconto, l'importo dell'incentivo oggetto sarà erogato dal GSE nella misura determinata sulla base dei dati riportati nel provvedimento di ammissione agli incentivi.
- 5.4 Con il provvedimento di ammissione, il GSE determina l'ammontare dell'incentivo da corrispondere al Soggetto Responsabile nel rispetto di quanto previsto agli artt. 11, 14 e 15 del Decreto e dei valori di cui agli Allegati I e II del medesimo Decreto, secondo le modalità definite nelle Regole Applicative.
- 5.5 Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Decreto, ai fini della copertura delle attività svolte dal GSE, in merito ai dati e alle informazioni fornite dai Soggetti Responsabili, nonché ai controlli sugli interventi e, in generale, a tutte le attività gestionali, amministrative, di verifica e controllo finalizzate all'erogazione degli incentivi di cui al Decreto, il Soggetto Responsabile è tenuto a corrispondere un corrispettivo pari all'1 per cento del valore del contributo totale spettante al medesimo soggetto, con un massimale pari a 250 €.

- 5.6 Il corrispettivo verrà fatturato e trattenuto dal GSE a valere sull'importo dell'incentivo erogato in unica soluzione ovvero sulla rata di acconto cui ha diritto il Soggetto Responsabile dell'intervento.
- 5.7 Il pagamento della rata di acconto è previsto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della fine del bimestre in cui ricade la data di invio del provvedimento di ammissione agli incentivi a seguito della comunicazione dell'avvio lavori.
- 5.8 Nel caso in cui la data di pagamento ricada in un giorno festivo, il pagamento è disposto con la valuta del giorno lavorativo immediatamente successivo (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma).
- 5.9 Nel rispetto dei valori massimi dell'incentivo previsti dal Decreto, nel caso di più interventi eseguiti contestualmente, l'ammontare dell'incentivo è pari alla somma degli incentivi relativi ai singoli interventi.
- 5.10 Se richiesto dal Soggetto Responsabile, gli incentivi riconosciuti a seguito di accettazione della richiesta di accesso tramite prenotazione possono essere erogati, anche parzialmente a favore della ESCO firmataria del contratto di servizio, ferma restando la responsabilità del Soggetto Responsabile in ordine alla corretta esecuzione dei lavori e alla quantificazione della richiesta.
- 5.11 Nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia uno dei soggetti previsti dall'art. 13, comma 1, del Decreto, di cui la Pubblica Amministrazione, in qualità di Soggetto Ammesso si sia avvalsa per l'accesso agli incentivi, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. b) del Decreto, a garanzia dell'erogazione della rata di acconto e della rata intermedia, è richiesta una formale obbligazione solidale tra le parti che dovrà essere debitamente sottoscritta secondo le indicazioni e le modalità previste nelle Regole Applicative.
- 5.13 Nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti da:
- a) mancata, errata e/o ritardata comunicazione delle coordinate bancarie da parte del Soggetto Responsabile;
 - b) mancata, errata e/o ritardata comunicazione di sopravvenute modifiche alle medesime coordinate bancarie da parte del Soggetto Responsabile.

Articolo 6

Verifiche, controlli e sopralluoghi

- 6.1 Ai sensi dell'art. 19, comma 3, e dell'art. 21 del Decreto, il GSE effettua attività di controllo sugli interventi per i quali è stata presentata domanda di incentivazione anche mediante verifiche documentali e/o sopralluoghi, direttamente o tramite terzi, al fine di accertare il diritto agli incentivi o la permanenza del diritto medesimo nonché la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi.
- 6.2 Nel corso delle attività di sopralluogo il Soggetto Responsabile potrà avvalersi e/o farsi rappresentare, mediante giusta delega, da un proprio Soggetto Delegato, del quale dovrà comunicare formalmente al GSE il nominativo e i riferimenti per eventuali comunicazioni.
- 6.3 Il Soggetto Responsabile è tenuto all'adozione delle misure necessarie affinché le attività di sopralluogo si svolgano nel rispetto delle condizioni permanenti di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente in materia. Il Soggetto Responsabile è altresì obbligato ad inviare, preliminarmente all'effettuazione dei sopralluoghi, qualora richiesto dal GSE, le informazioni necessarie atte a valutare preventivamente i rischi derivanti da tali attività.

Articolo 7

Risoluzione, recesso e sospensione della Scheda Contratto

- 7.1 La presente Scheda-Contratto si intende risolta di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti, oltre che alla sua scadenza come indicata all'Articolo 2, qualora il Soggetto Responsabile perda una delle condizioni di ammissibilità o dei requisiti di accesso e, in particolare, laddove:
- incorra in una delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
 - incorra in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;
 - laddove impresa, la medesima diventi impresa in difficoltà secondo la definizione riportata nella comunicazione della Commissione orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella G.U. dell'U.E. C 249 del 31 luglio 2014;
 - laddove impresa, nei suoi confronti venga emesso un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;
 - qualora, a seguito di un proprio procedimento, il GSE accerti il venir meno di una delle condizioni previste per il riconoscimento degli incentivi di cui al Decreto;
 - qualora l'attività di verifica documentale o mediante sopralluogo, ai sensi della normativa di riferimento, si sia conclusa con esito negativo.
- 7.2 La Scheda-Contratto si risolve di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti nei casi di decadenza dal diritto alla prenotazione ovvero di decadenza dal diritto all'incentivo previsti dal Decreto e dalle Regole Applicative.
- 7.3 Il GSE si riserva di risolvere la presente Scheda-Contratto qualora, a seguito di un proprio procedimento, dovesse accertare il mancato possesso o la perdita del possesso delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti previsti dal Decreto ovvero dovessero essere accertate variazioni sostanziali rispetto a quanto dichiarato dal Soggetto Responsabile nella richiesta di accesso ai meccanismi incentivanti, nonché in caso di ingiustificato rifiuto ad acconsentire allo svolgimento delle verifiche e dei controlli di cui all'art. 21 del Decreto.
- 7.4 La Scheda-Contratto si intende risolta di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti qualora il Soggetto Responsabile incorra nel divieto di cumulo di cui all'art. 17 del Decreto.
- 7.5 Il GSE si riserva, inoltre, di sospendere, per esigenze cautelari, l'efficacia della Scheda-Contratto e l'erogazione degli incentivi sino all'eventuale esito positivo dell'attività di accertamento e/o controllo, qualora le competenti Autorità, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, abbiano segnalato/comunicato l'avvio di procedimenti tesi ad accertare l'idoneità degli interventi incentivati e/o la permanenza dei requisiti del Soggetto Responsabile a percepire l'incentivo. L'erogazione dell'incentivo può essere altresì sospesa nel caso in cui il Soggetto Responsabile non dovesse consegnare a fronte di semplice richiesta del GSE, senza giustificato motivo, la documentazione di cui all'art. 18 del Decreto, relativa al tipo di intervento effettuato e alle sue caratteristiche.
- 7.6 Qualora, a seguito di un proprio procedimento, il GSE accerti che siano venuti meno i requisiti oggettivi e/o soggettivi sulla base dei quali è stato riconosciuto l'incentivo, la presente Scheda Contratto si intende risolta di diritto ex articolo 1456 c.c..
- 7.7 Il Soggetto Responsabile ha facoltà di recedere dalla presente Scheda Contratto in ogni momento comunicando il recesso con un preavviso di almeno 60 giorni, decorrenti dalla data di ricezione del preavviso, effettuata secondo le modalità indicate nelle Regole Applicative.

Articolo 8

Recupero degli importi indebitamente percepiti

- 8.1 Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, il GSE si riserva di recuperare gli eventuali importi indebitamente percepiti dal Soggetto Responsabile ai sensi della presente Scheda Contratto, anche mediante compensazione tra le partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali in corso tra le Parti.

Articolo 9

Comunicazioni

- 9.1 Le comunicazioni intercorrenti tra le Parti devono essere rese tramite il portale informatico ("Portaltermico") messo a disposizione dal GSE e/o in forma scritta, ove espressamente previsto dalla presente Scheda Contratto e dalla vigente normativa.

Articolo 10

Tutela e protezione dei dati

- 10.1 Il Titolare del trattamento dei dati è il GSE S.p.A. con sede legale in Viale M. Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato. Al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), designato dal GSE ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, è affidato il compito di svolgere da punto di contatto verso l'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali) per le questioni connesse al trattamento dei dati e di assicurare l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del citato Regolamento.
- 10.2 I dati personali comunicati al GSE saranno oggetto di trattamento, per quanto di competenza del GSE, per le finalità afferenti all'espletamento della procedura per il riconoscimento degli incentivi secondo il Decreto 7 agosto 2025.
- 10.3 Il Soggetto Responsabile dichiara di aver letto e accettato ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 l'informativa sulla tutela dei dati sotto riportata, nonché di essere consapevole delle finalità istituzionali perseguite dal GSE per il tramite delle fonti normative e regolamentari che consentono allo stesso di erogare i servizi specificamente richiesti attraverso il meccanismo del Conto Termico di cui al citato Decreto.

Articolo 11

Foro competente

- 11.1 Per qualsiasi controversia derivante o comunque connessa all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente Scheda-Contratto e degli atti dalla stessa richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 12

Accordi modificativi e rinvio

- 12.1 Eventuali accordi modificativi o integrativi del contenuto della presente Scheda-Contratto, successivi al suo perfezionamento, dovranno essere convenuti per iscritto, a pena di nullità.
- 12.2 Per quanto non espressamente previsto nella presente Scheda-Contratto, le Parti faranno espresso rinvio alle disposizioni di cui al Decreto, alle Regole Applicative, alla normativa di settore e, qualora applicabili, alle disposizioni del Codice civile.
- 12.3 Il GSE si riserva di modificare unilateralmente le clausole della presente Scheda-Contratto che, per effetto di eventuali evoluzioni normative e regolamentari, siano in contrasto con il vigente quadro di riferimento. Tali modifiche saranno comunicate dal GSE al Soggetto Responsabile tramite il portale informatico, ferma restando la possibilità per il Soggetto Responsabile di recedere dal presente rapporto contrattuale in conformità a quanto previsto dal precedente Articolo 9.
- 12.4 Le Parti sono consapevoli che le dichiarazioni, rese nell'ambito della Scheda Contratto e/o nell'ambito delle attività/obblighi connessi alla sua applicazione, sono rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/00.

Luogo e data: ____/____/____/____

Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.

.....

il Soggetto Responsabile

.....

Allegato 1 - Tabella Riepilogativa Incentivi

Il presente Allegato 1 costituisce parte integrante della Scheda-Contratto – codice identificativo n. CT000XXXXX – e contiene il riepilogo delle informazioni essenziali in relazione al riconoscimento degli incentivi oggetto della richiesta di concessione.

Intervento	Tipologia Intervento	Ammontare Incentivo	Acconto	Rata intermedia	Saldo
					-
					-
					-
Totale Incentivo					-
Contributo a favore GSE art. 18 DM (IVA inclusa)					-
Totale netto					-

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), il GSE rende note con la presente informativa le modalità del trattamento dei dati personali, particolari, giudiziari, in relazione allo svolgimento dei servizi erogati dalla Società per il riconoscimento degli incentivi previsti dal Decreto 7 agosto 2025.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche “GSE”) con sede legale in Viale M.Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell’Amministratore Delegato. Il GSE ha nominato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica, e-mail: rpd@gse.it o all’indirizzo pec: rpd@pec.gse.it.

2. RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il GSE, ove necessario, nomina appositi Responsabili esterni del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del GDPR.

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati verranno trattati per le finalità di verifica dei requisiti per l’accesso al meccanismo del Conto Termico, nonché per finalità connesse e funzionali al trattamento in questione. Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all’interessato le informazioni in merito a tale diversa finalità. I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dalle finalità di cui sopra. Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico nel Decreto 7 agosto 2025.

4. DATI PERSONALI TRATTATI

Il trattamento dei dati personali è effettuato da parte del GSE, per l’assolvimento degli obblighi derivanti dal citato Decreto, nonché da atti di indirizzo comunitari in funzione della specifica finalità di cui al par. 3 e per effettuare tutte le più opportune operazioni ausiliarie, necessarie e compatibili con i suddetti obblighi.

I dati personali coinvolti nel suddetto trattamento sono costituiti dai dati propri dei documenti di riconoscimento, dati anagrafici, codice fiscale, ragione sociale/partita IVA, dai dati di residenza/sede legale, dati bancari (es. codice iban), dati di contatto e amministrativi dei soggetti interessati (ivi compresi quelli dei legali rappresentanti

in caso di persone giuridiche e dei soggetti delegati), nonché dai dati tecnici connessi alla tipologia e al luogo di intervento dichiarato.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati. Nessun addebito potrà essere imputato al GSE nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.

5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza e correttezza secondo quanto previsto dal GDPR, nonché dalla normativa nazionale di riferimento.

Specifiche misure di sicurezza sono adottate, tramite l'ausilio di strumenti informatici/elettronici e di banche dati, per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, soprattutto al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Con l'intento di incrementare l'efficienza dei processi aziendali ed aumentare la qualità dei servizi erogati, il GSE si riserva la possibilità, in talune fasi del procedimento di analisi documentale per l'ammissione agli incentivi del Conto Termico, di far ricorso a strumenti di intelligenza artificiale nel rispetto dei principi previsti dall'art. 5 del GDPR, nonché di quanto previsto dall'art. 14 della legge n.132 del 2025 ("Disposizioni e deleghe al Governo in materia di Intelligenza Artificiale"), la quale disciplina l'utilizzo dei sistemi di IA in conformità al Regolamento IA ACT 1689/2024. L'utilizzo di tali strumenti rimane comunque soggetto alla sorveglianza umana e al costante monitoraggio da parte di personale debitamente autorizzato e formato.

Il trattamento è effettuato dal GSE nel rispetto degli obblighi di legge, ad opera di suo personale incaricato della gestione dei dati personali e da Responsabili esterni del trattamento dei dati personali a tale scopo nominati.

6. CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e) GDPR, i dati personali saranno conservati dal GSE per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati e comunque nel rispetto del mandato istituzionale di interesse pubblico proprio del GSE che consente allo stesso un'archiviazione dei dati anche per finalità di studi, di interesse nazionale sulle statistiche ed andamento del settore rinnovabile e degli obiettivi pubblicitari del GSE, oltre che per far valere eventuali diritti in giudizio.

7. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali, oggetto di trattamento, potranno essere condivisi direttamente, per finalità istituzionali, dal GSE con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), nonché con i soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e/o l'eventuale diffusione sia prevista da disposizione di leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria o per finalità connesse alla specifica procedura amministrativa. Il GSE si riserva il diritto di trasmettere i suoi dati personali ad Enti/Società della pubblica amministrazione, all'ENEA e all'Agenzia delle Entrate, per finalità affini al riconoscimento di incentivi di natura pubblica riguardanti l'efficienza energetica.

Resta fermo l'obbligo del GSE di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria ogniqualvolta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Si precisa, inoltre, che il trattamento non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE.

8. CONFERIMENTO DEI DATI ED EVENTUALI CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI COMUNICAZIONE

Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento dei servizi offerti dal GSE, con particolare riferimento alla corretta gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza, nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Qualora non fornisca i dati personali necessari, il Titolare non potrà dar seguito ai trattamenti legati alla

gestione delle prestazioni richieste. Va da sé che l'eventuale revoca del consenso del trattamento, assentita dal GSE, comporterà il venir meno del trattamento medesimo.

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai soggetti interessati si riconoscono i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, fatte salve le valutazioni sul caso in cui gli stessi diritti sono esercitati. Si citano tra questi il diritto in qualunque momento di:

- chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la conservazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR e tali diritti siano compatibili con l'erogazione dei servizi richiesti al GSE;
- utilizzare per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR lo specifico canale di comunicazione messo a disposizione dal RPD mediante la casella di posta elettronica ordinaria rpд@gse.it o certificata rpд@pec.gse.it con idonea comunicazione corredata dalla documentazione utile al riconoscimento del richiedente;
- proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di accertata violazione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it

A tal proposito, si informa che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate dal GSE ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti dell'interessato e un legittimo ed opposto pubblico interesse (ad esempio: l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l'adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche).

10. AGGIORNAMENTO DELL'INFORMATIVA

Il GSE cura il costante aggiornamento dell'informativa sulla protezione e sicurezza dei dati per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie, dandone idonea comunicazione se necessario ai soggetti interessati.

Luogo e data: ____/____/____/____

Per presa visione:
il Soggetto Responsabile

.....